

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 246/2019/R/COM

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018
712/2018/R/COM**

INTERVENTI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017, IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, IN ORDINE ALLA BOLLETTA 2.0, AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E AL CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047^a riunione del 27 dicembre 2018

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/27/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i. (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/03/2018;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 giugno 2006, 108/06 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e s.m.i., e in particolare l'Allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i (di seguito deliberazione 268/2015/R/eel);
- la determina 5 agosto 2016, 13/2016 – DMEG (di seguito: determina 13/2016);

- il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 (di seguito: provvedimento 30/04/2018) e il relativo Allegato A;
- la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate agli Uffici dell’Autorità, prot. Autorità 34356 - 2018 del 4 dicembre 2018.

CONSIDERATO CHE:

- la legge bilancio 2018 prevede, all’articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, tra l’altro, che *“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”*;
- il medesimo comma stabilisce, inoltre, che *“Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.”*
- inoltre, il medesimo comma prevede anche che: *“È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.”*;
- nel campo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante l’utilizzo esclusivo del Sistema di Interscambio (di seguito: SdI) si collocano, ovviamente, anche le operazioni aventi a oggetto l’energia elettrica, il gas naturale e i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento 30/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, per il tramite del SdI, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (di seguito anche: *disciplina della fatturazione elettronica*);
- per quanto di specifico interesse, il provvedimento 30/04/2018 dispone che:
 - la fattura elettronica consiste in un documento informatico, in formato XML (eXtensible Markup Language, trasmesso per via telematica al SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente;
 - il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con

- cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse;
- la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica;
 - in particolare, le Specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/04/2018 dispongono, tra l’altro che:
 - il file XML è composto dalla sequenza di 3 Tipi Complessi: i) *FatturaElettronicaHeader*; ii) *FatturaElettronicaBody*; iii) *ds:Signature*;
 - il tipo complesso, *FatturaElettronicaBody*, contiene tra gli altri il “macroblocco” di dati denominato *Allegati* la cui struttura è composta dagli elementi i) “Nome Attachment”; ii) “Algoritmo Compressione”; iii) “Formato Attachment”; iv) “Descrizione Attachmen”; v) “Attachmen”;
 - “...il singolo file fattura (fattura o lotto di fatture) non può superare i 5MB”;
 - le ricevute del processo di fatturazione siano caratterizzato univocamente con un codice alfanumerico (*hash* calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato;
 - per quanto qui rileva il citato allegato A, chiarisce che il limite dimensionale per singolo *file fattura*, che transita dal SdI, non può eccedere i 5 MB comprensivo di eventuali allegati, fornendo comunque modalità alternative per collegare alla fatturazione elettronica altri documenti e lasciando la scelta della modalità tecnologica con la quale trasmettere le informazioni allegate alla fattura sulla base della natura delle informazioni.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas, ivi compresa la vendita ai clienti finali, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- tali finalità orientano, inoltre, l’esercizio dei poteri di regolazione, attribuiti alla medesima Autorità, in particolare dall’articolo 2, comma 12, lettera h), di definire le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando le condizioni generali di contratto predisposte dagli esercenti (comma 37), oggi denominate anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto, dispacciamento di energia elettrica, distribuzione, trasporto, bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- la direttiva 2012/27/UE, in materia di efficienza energetica, individua tra gli obiettivi da perseguire l’accesso dei clienti finali ad adeguate informazioni sui consumi e sui costi energetici e l’esigenza di garantire la massima trasparenza, la concorrenza dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali;
- in quest’ottica, la direttiva prevede, tra l’altro, che siano messe a disposizione dei clienti finali informazioni sui costi energetici, le quali devono essere esaurienti e in

formato comprensibile, nonché tali da consentire ai clienti finali un raffronto con offerte comparabili;

- il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2012/27/UE attraverso il decreto legislativo 102/14, il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità individui le modalità (tecnicamente possibili e non eccessivamente onerose) con cui le imprese di distribuzione o le società di vendita provvedono affinché:
 - le informazioni messe a disposizione nella bolletta siano precise e fondate sul consumo effettivo;
 - il cliente finale possa optare per il ricevimento della bolletta in formato elettronico;
 - i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati.

CONSIDERATO CHE:

- in ragione delle competenze assegnate, l'Autorità regola la trasparenza delle bollette, prescrivendo, in particolare, adeguate modalità di esposizione delle informazioni per i clienti di piccola dimensione; ciò anche al fine di garantire, attraverso una informazione trasparente, la possibilità per il cliente finale di effettuare un controllo sulle condizioni economiche del servizio e di conseguenza di operare scelte effettive;
- in particolare, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, l'Autorità con la Bolletta 2.0 ha approvato e successivamente aggiornato i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, riformando profondamente le precedenti previsioni, risalenti al 2009, in tema di trasparenza dei documenti riepilogativi dei consumi, con l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette a vantaggio del consumatore finale;
- tale regolazione dell'Autorità viene inoltre incontro alla concreta necessità, in un contesto di progressiva apertura del mercato di vendita al dettaglio, di fornire ai clienti finali gli elementi essenziali di spesa e di fornitura ben evidenziati secondo un formato più semplice e sintetico, al fine di rendere la bolletta più chiara e comprensibile, grazie anche a una terminologia uniforme e semplificata;
- peraltro, la diffusa esigenza di sintesi doveva essere temperata con la necessità di mettere a disposizione del cliente finale, in maniera completa, gli elementi necessari e sufficienti per la gestione del rapporto contrattuale con il fornitore, incluse, ad esempio le informazioni utili per permettere il cambio del fornitore, e/o la gestione di eventuali reclami;
- a tal fine, la Bolletta 2.0 ha previsto tra l'altro l'introduzione di un documento denominato *bolletta sintetica*, che riporta gli elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni relative ai consumi, agli importi da corrispondere, alle modalità di pagamento, insieme a ulteriori informazioni,

funzionali alla gestione del rapporto contrattuale; è bene subito evidenziare che, con la nuova riforma legislativa in tema di fatturazione elettronica, la *bolletta sintetica* non costituisce più fattura ai fini della normativa fiscale;

- accanto alla *bolletta sintetica*, la regolazione della Bolletta 2.0 ha introdotto la previsione di un ulteriore documento obbligatoriamente redatto dal venditore, denominato *elementi di dettaglio*, contenente le informazioni di dettaglio relative agli importi da corrispondere, con una ripartizione coerente con la *bolletta sintetica*, con l'indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati; gli *elementi di dettaglio* sono resi disponibili dal venditore al cliente finale qualora questi ne faccia richiesta, qualora servito nell'ambito dei regimi di tutela, ovvero secondo le modalità contrattualmente concordate, qualora servito nel mercato libero;
- la Bolletta 2.0 stabilisce inoltre che, almeno una volta all'anno o secondo la diversa periodicità definita dalla normativa, la *bolletta sintetica* contenga i c.d. *Ulteriori elementi minimi*, ovvero i seguenti elementi:
 - a) il dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, eventualmente suddivisi per fasce orarie qualora il dato sia disponibile, con un'indicazione, preferibilmente grafica, che consenta al cliente finale di monitorare e valutare i propri consumi;
 - b) i dati relativi alle ulteriori caratteristiche contrattuali, con il dettaglio di:
 - i. la data di attivazione della fornitura;
 - ii. la tensione di alimentazione, per il settore elettrico;
 - iii. la dicitura di cui all'articolo 5, comma 5.3 della deliberazione 191/2013/R/gas;
 - c) le informazioni sul mix energetico di fonti, secondo quanto previsto, anche in relazione alla periodicità, dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 luglio 2009;
- con riferimento alla modalità di emissione della bolletta sintetica la Sezione 3 del Titolo II della Bolletta 2.0 prevede che:
 - per i regimi di tutela l'esercente sia tenuto ad offrire ai clienti finali più di una modalità di emissione, comprendendo sempre la modalità di emissione in formato elettronico;
 - per il mercato libero il venditore definisca contrattualmente le modalità di emissione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/eel, l'Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), che disciplina gli aspetti relativi alle garanzie contrattuali per l'accesso al servizio e alla fatturazione del servizio e i pagamenti;
- il Codice di rete tipo interviene anche in materia di fatturazione assicurando l'allineamento tra i tempi di emissione delle fatture e i termini pagamento del servizio di trasporto, da un lato, e la messa a disposizione dei dati di misura,

dall'altro, attraverso la previsione di tre tipi di fattura: (i) fattura di ciclo, comprensiva di tutte le partite attinenti il servizio di trasporto e delle rettifiche di conguaglio; (ii) fattura di rettifiche, relativa a rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto diverse da quelle di conguaglio; (iii) fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi;

- con la determina 13/2016 l'Autorità, dando seguito a quanto previsto dalla deliberazione 268/2015 e in esito ad appositi incontri del *GdL Standard* finalizzati principalmente alla definizione del contenuto informativo di dettaglio dei documenti di fatturazione, ha approvato le *Istruzioni operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica* con i relativi *Schema xml* e *Tracciati xls*;
- con la deliberazione 108/06, l'Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, al fine di garantire l'omogeneità del contenuto dei codici di rete per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese nonché di assicurarne la trasparenza delle condizioni di accesso e di procedure relative alla corretta erogazione del servizio da parte delle imprese di distribuzione;
- il suddetto Codice regola *inter alia* l'emissione delle fatture relative al relativo servizio di distribuzione e degli altri tipi di fattura, definendone i relativi contenuti inclusi gli elementi minimi da riportare all'interno di ciascun documento di fatturazione e il dettaglio delle informazioni relative al singolo punto di riconsegna soggetto a fatturazione; inoltre, reca disposizioni inerenti ai termini e alle modalità di emissione e di trasmissione delle fatture nonché disciplinari termini e modalità di pagamento da parte degli Utenti.

CONSIDERATO CHE:

- la previsione legislativa dell'obbligo di fatturazione elettronica è destinata a riflettersi sulle vigenti norme, specialmente quelle di fonte regolatoria, in tema sulla fatturazione dei servizi della filiera dell'energia elettrica e del gas;
- in particolare, come già precisato, la forma di emissione delle fatture relative alla vendita di energia elettrica e gas naturale, al servizio di trasporto di energia elettrica e al servizio di distribuzione di gas naturale è la fattura elettronica, come definita dalla legge di Bilancio 2018 e dalla normativa secondaria volta a darvi esecuzione (in particolare il provvedimento 30/04/18 dell'Agenzia delle Entrate);
- un tale mutato quadro normativo richiede un conseguente adeguamento della regolazione dell'Autorità in materia di fatturazione, processo di adeguamento che può essere cronologicamente e logicamente scandito in almeno due momenti:
 1. in un primo momento, che può essere realizzata fin d'ora, è necessario adottare misure che garantiscano un coordinamento sostanziale dell'attuale regolazione dell'Autorità con le innovazioni legislative in tema di fatturazione elettronica sopra richiamate; ciò al fine di garantire

il conseguimento delle finalità sottese della predetta regolazione settoriale, nel rispetto dei nuovi obblighi legislativi; pertanto:

- tali criteri sono da intendere come integrazione e complemento della disciplina regolatoria vigente, con la quale vanno dunque applicati in modo combinato;
 - attraverso questa prima fase di adeguamento è già possibile assicurare la conformità sostanziale della regolazione alla disciplina della fatturazione elettronica;
2. in un secondo momento, che richiede però un'analisi dettagliata di tutti i provvedimenti interessati, e quindi tempi d'attuazione più lunghi, è anche necessario procedere con un livello di dettaglio maggiore, attraverso interventi mirati a individuare le specifiche disposizioni che richiedono una riformulazione volta ad assicurare un allineamento anche formale con la nuova disciplina della fatturazione elettronica.

CONSIDERATO CHE:

- la normativa sulla fatturazione elettronica prevede, tra l'altro, che una copia, in formato elettronico o analogico, della fattura elettronica debba essere messa a disposizione dei consumatori;
- tale previsione istituisce un nuovo e diverso obbligo rispetto a quelli, già ricordati, in tema di trasmissione e/o messa a disposizione dei documenti di fatturazione ai clienti finali previsti dal Titolo II, Sezione III, della Bolletta 2.0; pertanto nei confronti dei clienti finali che sono anche consumatori, i venditori hanno, in aggiunta ai preesistenti obblighi di comunicazione/messa a disposizione derivanti dalla Bolletta 2.0 anche l'obbligo di messa a disposizione di una copia in formato elettronico o analogico della fattura elettronica, discendente dalla legge di bilancio 20/18;
- peraltro, la compresenza dei due diversi obblighi non comporta necessariamente una duplicazione delle attività concrete con cui il venditore comunica/mette a disposizione al/del cliente la documentazione sopra richiamata; essendo sufficiente (e auspicabile per ragioni di onerosità da un lato e di trasparenza dall'altro) l'espletamento di una unica attività con finalità informativa tale da soddisfare al contempo i due obblighi;
- benché non sia competenza dell'Autorità individuare le modalità di adempimento dell'obbligo di messa a disposizione dei documenti di fatturazione di cui alla Legge di bilancio 2018, pare possibile che le attività volte all'adempimento di tale obbligo nei confronti dei consumatori si rivelino in concreto tali da soddisfare anche le previsioni dell'Autorità in materia di trasmissione/messa a disposizione dei dati; in tali casi, che si possono realizzare, come detto, solo con riguardo ai consumatori, è possibile evitare il rischio di inutili duplicazioni (che potrebbero anche nuocere alla trasparenza della informazione) stabilendo la sufficienza di una unica trasmissione/messa a

disposizione, purché la stessa soddisfi i requisiti di entrambe le discipline; per le altre categorie di soggetti destinatarie della Bolletta 2.0, diverse dai consumatori, nulla muta rispetto alla attuali modalità di adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla stessa.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire che i contenuti del documento *bolletta sintetica* nonché dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale siano coerenti con i contenuti della fatturazione elettronica così come disciplinata dal provvedimento 30/04/2018 e che tali documenti devono essere resi disponibili dai cedenti ai cessionari;
- al fine di garantire un legame univoco, inequivocabile e indissolubile fra la fattura elettronica che transita per il SdI dell'Agenzia delle Entrate e il documento *bolletta sintetica*, gli eventuali *elementi di dettaglio* (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto) nonché dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, sia necessario prevedere che questi ultimi siano allegati alla fattura elettronica, così come ammesso dalle Specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/04/2018, in modo tale da rientrare con essa nel medesimo *file fattura*;
- nei soli casi in cui i limiti dimensionali imposti dal SdI non consentano l'inserimento del documento *bolletta sintetica*, degli eventuali *elementi di dettaglio* (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto) nonché dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale come allegato alla fattura elettronica, sia necessario che il soggetto che emette la fattura utilizzi la modalità alternativa ammessa dalle Specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/04/2018, inviando il codice alfanumerico univoco, ottenuto mediante applicazione di algoritmo di *hash* SHA-256 (o analoga funzione crittografica di *hashing* che garantisca l'assenza di collisioni) e trasferisca i relativi documenti regolatori, in base ai quali è stato calcolato il codice alfanumerico, preferibilmente mediante *URL* da inserire direttamente nel file fattura o eventualmente tramite canale informatico alternativo;
- sia inoltre necessario, tenuto conto della nuova disciplina sull'emissione elettronica della fatturazione definita dalla legge di bilancio, confermare che per i clienti finali rientranti nell'ambito di applicazione della Bolletta 2.0 sia garantita la disponibilità, da parte del venditore della *bolletta sintetica* e degli eventuali *elementi di dettaglio* (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto); a tal fine tale obbligo si intende assolto con la messa a disposizione del suddetto documento regolatorio mediante la copia analogica del *file fattura* così come previsto dalla legge di bilancio 2018 per i clienti finali indicati dalla medesima legge;

- sia opportuno, pertanto, prevedere espressamente che l'adempimento dell'obbligo derivante dalla legge di bilancio 2018 di rendere disponibile ai consumatori una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico soddisfi l'obbligo di comunicazione o messa a disposizione dei documenti di fatturazione previsto dalla regolazione, purché avvenga con modalità compatibili a quelle ivi previste (vale a dire: (i) per i regimi di tutela, la modalità scelta dal cliente entro una rosa individuata dall'esercente e comprendente più di una modalità, tra cui necessariamente la comunicazione in formato elettronico; (ii) per il mercato libero, la modalità contrattualmente voluta dalle parti);
- opportuno rinviare a successivi provvedimenti eventuali aggiornamenti alla regolazione dell'Autorità in tema di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale e di fatturazione dei servizi di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale che tengano conto della nuova disciplina della fatturazione elettronica

DELIBERA

1. di prevedere che i contenuti del documento *bolletta sintetica* nonché i contenuti dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale debbano essere coerenti con i contenuti del *file fattura* di cui alla disciplina della fatturazione elettronica;
2. di prevedere che i venditori siano tenuti ad allegare alla fattura elettronica rispettivamente il documento *bolletta sintetica* e gli eventuali *elementi di dettaglio* (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto) in modo tale da rientrare nel medesimo *file fattura* o, alternativamente, generino un codice alfanumerico univoco secondo la modalità disciplinata dalle Specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/04/2018, ottenuto mediante applicazione di algoritmo di *hash* SHA-256 (o analogo funzione crittografica di *hashing* che garantisca l'assenza di collisioni) al file digitale della *bolletta sintetica* e degli eventuali *elementi di dettaglio* (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto) riportando tale codice alfanumerico univoco in un file *txt*, che non contenga altro, da allegare nell'apposita sezione al file fattura trasmesso al SdI;
- 2bis. di prevedere che i venditori riportino nella *bolletta sintetica* il numero della correlata fattura elettronica valida ai fini fiscali trasmessa al SdI corredando tale numero di un'apposita etichetta esplicativa che esprima il riferimento specificatamente a tale connesso documento;
3. di prevedere che i distributori, indipendentemente dalla dimensione del file fattura, siano tenuti a generare un codice alfanumerico univoco, ottenuto mediante applicazione di algoritmo di *hash* SHA 256 (o analogo funzione crittografica di *hashing* che garantisca l'assenza di collisioni) secondo la modalità disciplinata dalle Specifiche tecniche allegate al provvedimento

30/04/2018, al file digitale dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, riportando il codice alfanumerico univoco generato in un file *txt*, che non contenga altro, allegato al file fattura trasmesso al SdI e trasferiscano i relativi documenti regolatori, in base ai quali è stato calcolato il codice alfanumerico, tramite canale informatico alternativo;

4. di prevedere che, a prescindere dalla modalità di cui al punto 2. adottata, il venditore è tenuto a rendere disponibile la *bolletta sintetica* e gli eventuali *elementi di dettaglio* al cliente finale, anche evitando invii duplicati;
5. di prevedere che copia dei documenti *bolletta sintetica* ed *elementi di dettaglio*, nonché dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale sia registrata e archiviata dai soggetti emittenti per un periodo minimo di 10 anni, in modalità tali da poter essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo e da garantire coerenza sostanziale con gli obblighi di conservazione sostitutiva validi per le fatture elettroniche cui i documenti regolatori sono collegati;
6. di rinviare a successivo provvedimento gli aggiornamenti alla regolazione dell'Autorità in tema di fatturazione dell'energia elettrica e del gas;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini